ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO
Corso Prampa, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241
Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it – pecreic842004@pec.istruzione.it
C.F.80013950359 - Codice Univoco Ufficio UFVL9Y - www.icvillaminozzo-re.edu.it

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

All'Albo on-Line dell'Istituto
Al sito web Istituzionale sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto relativo all'acquisto di materiale vario e cancelleria per gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), A.S. 2026/2027, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) N. 6754065.
CIG: BDDFBB678F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare l'articolo 21;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";
VISTO il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale dispone che «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori»;
VISTO il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, concernente «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e, in particolare, l'art. 45, comma 2, lett. a);
CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
VISTA la Legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. n. 76 del 16/07/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);
VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*» e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*»;
VISTO in particolare, l'Allegato II.1 al decreto legislativo n. 36/2023 recante «*Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*»;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, di cui all'art.45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), comprendente il regolamento per il conferimento degli incarichi individuali e dei Contratti con esperti esterni (lettera h, comma 2, art. 45 D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 16/11/2023;
VISTA l'approvazione del PTOF Triennio 2025-2028 da parte del Collegio Unitario dei docenti nella seduta n. 3 del 17/12/2024 con delibera n. 1 e dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 12 del 17/12/2024 con delibera n. 4 con integrazione elaborata dal Collegio Unitario dei docenti del 17/12/2025 e approvata dal Consiglio di Istituto del 18/12/2025 con delibera n.8;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2026 - delibera n.2 del 15/01/2026;
VISTA la delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2024 di non adozione della Programmazione Triennale 2024-2026 degli acquisti, in quanto non erano al momento previsti acquisti superiori a 140.000 euro al netto dell'IVA, in base all'art. 37, comma 2 e comma 3 del D.lgs 36/2023, assunto al prot. n. 0000336/VI.3 del 23/01/2024;
VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTO quanto previsto dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione;

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

VISTO la tabella obblighi e facoltà pubblicata dalla stessa Consip che, per il settore "Scuola e Università" in relazione ai beni informatici ribadisce che, fermo restando l'obbligo di acquisto attraverso uno degli strumenti Consip, l'obbligo di acquisto in convenzione sussiste esclusivamente per gli affidamenti sopra soglia comunitaria;
DATO ATTO che i succitati riferimenti definiscono le scelte della scrivente in merito all'utilizzo o meno della convenzione ove esistente;
VISTO l'art. 21 del Dlgs. 36/2023 che introduce il concetto di "ciclo di vita digitale dei contratti pubblici" e in particolare ne definisce le fasi in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;
VISTO l'art. 22 del Dlgs. 36/2023 che definisce l'ecosistema digitale di approvvigionamento inserendo il concetto di utilizzo congiunto di piattaforme certificate e centrali di committenza e vincolando alle stesse le procedure di acquisto nella PA;
VISTO in particolare il comma 2 che descrive in sintesi le funzioni integrate dalle suddette piattaforme, tra cui in particolare la ricezione delle offerte;
VISTO l'articolo 23 del Dlgs. 36/2023 che istituisce la Banca Dati dei Contratti Pubblici quale unico sistema di conservazione archiviazione e controllo dei documenti di gara;
VISTO l'art. 24 del Dlgs. 36/2023 che definisce come unico sistema di controllo sulle procedure della PA il FVOE2;
VISTO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTI i Regolamenti (UE) 2025/2150, 2025/2151 e 2025/2152 della Commissione, adottati in data 22 ottobre 2025 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, del 23 ottobre 2025, che modificano le soglie di rilevanza comunitaria applicabili agli appalti pubblici e ai contratti di concessione, come previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, e in specifico ai settori ordinari, per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali per concorsi di progettazione organizzati dalle medesime autorità «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del suddetto D.Lgs.;
VISTO il comunicato ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fornisce indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo di digitalizzazione a partire dal 01/01/2024;
VISTO il quaderno operativo M.I.M. nr. 1 del febbraio 2024;
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 di adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024 e in specifico relativo alla prorogata della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022;
VISTO il Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 209 del 31.12.2024) entrato in vigore il giorno il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31.12.2024);
CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture ..... di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

CONSIDERATO che l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo VILLA MINOZZO è stazione appaltante non qualificata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 36/2023;
VISTO l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «*Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*»;
VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
VISTO che la digitalizzazione richiede alle stazioni appaltanti di procedere per gli affidamenti attraverso centrali di committenza qualificate e certificate onde assicurare il corretto ciclo di vita digitale dei contratti;
CONSIDERATO che quanto oggetto della presente decisione a contrarre NON può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive che soddisfino in pieno le necessità della scuola in merito al servizio/materiale da acquistare e/o con le caratteristiche di interesse della scuola, tenuto conto anche dei tempi di consegna e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo (vedi schermata: convenzioni Consip attive, Accordi quadro e SDA.PA allegata);
DATO ATTO che l'affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi/beni comparabili con quelli oggetto di affidamento;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDA.PA. realizzato e gestito da Consip S.p.A., NON risultano attive iniziative aventi ad oggetto beni comparabili con quelli da affidare con la presente procedura (vedi schermata: convenzioni Consip attive, Accordi quadro e SDA.PA allegata);
VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.";*
VISTO l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni»;
VISTO l'art. 16 del D.Lgs 36/2023 "Conflitto di interessi", così come modificato dall'art.15-quater della Legge 170 del 27 novembre 2023 "(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse";
RITENUTO che la Dott.ssa Nicoletta Montecchi, Dirigente Scolastica dell'I.C. di Villa Minozzo, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.36/2023;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Nicoletta Montecchi, in relazione alla procedura oggetto del presente provvedimento, ha sottoscritto la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi ed obblighi di astensione, assunta agli atti con prot. n. 0005038/VI.2 del 19/11/2026;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente;
VISTE le richieste presentate dal personale docente delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo per l'approvvigionamento di materiale vario e cancelleria per l'a.s. 2026/27;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il materiale vario e cancelleria per l'a.s. 2026/27 per i plessi dell'Istituto Comprensivo e oggetto della presente decisione a contrarre;
VISTO l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che prevede l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le sole categorie merceologiche ed i servizi stabiliti ed adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
RITENUTO ED ACCERTATO che in materia di criteri ambientali minimi (CAM): ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa di settore vigente, l'applicazione dei CAM è subordinata all'approvazione di specifici Decreti Ministeriali da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
VERIFICATO che parte del materiale oggetto del presente affidamento: acquisto di materiale vario e di cancelleria

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

comprendente carta grafica rientra tipicamente nell'ambito di applicazione del D.M. 4 aprile 2013 relativo ai Criteri Ambientali Minimi per Carta per copia e carta grafica;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di permettere agli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo di realizzare le attività previste nel relativo programma didattico e di progettazione per l'arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2026/27;

RILEVATA l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto utilizzando la procedura di affidamento diretto art. 50 comma 1, lett b) del D.lgs. n. 36 del 2023;

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva informale di mercato semplificata svolta, attraverso ricerca su siti WEB, cataloghi digitali, contatti telefonici, mediante mera acquisizione informale di preventivi, la consultazione di elenchi e listini sul portale Consip "Acquistinretepa" delle ditte operative e specializzate nel settore merceologico oggetto della presente decisione a contrarre volta a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica, in possesso degli idonei requisiti, per l'affidamento della fornitura da realizzazione

VISTA la richiesta di preventivo preliminare, svolta quale mera indagine conoscitiva di mercato, per l'affidamento diretto della fornitura oggetto del presente provvedimento ed inviata all'operatore economico Ditta **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**, Prot.n. 0004829/VI.2 del 10/11/2026;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**, assunta agli atti con prot. n. 0004922/VI2 del 13/11/2026, ritenuta la stessa congrua e rispondente alle necessità dell'Istituto con riferimento alla fornitura del materiale richiesto e ai tempi di consegna ed esecuzione;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva semplificata di mercato, relativa al materiale che si intende acquistare ha consentito di individuare l'operatore economico **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**,che offre tutto il materiale che è necessario acquistare per le necessità di cui sopra in un unico ordine, e che i prezzi dell'operatore sono contenuti e risultano perfettamente in linea con quelli di mercato e con le idonee caratteristiche e che è in grado di eseguire la fornitura in oggetto nei tempi richiesti e corrispondenti alle esigenze dell'Istituto, quale affidataria;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. d) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», *l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA, ove è possibile, *inter alia*, si può acquistare mediante Trattativa Diretta (TD) la quale consente di negoziare con un unico operatore economico;

PRESO ATTO che l'operatore economico oggetto della trattativa è attivo sul portale Acquisti in Rete (MEPA) in tutte le aree merceologiche in cui ricadono i servizi/beni di interesse dell'Istituzione scolastica ed è pertanto possibile procedere mediante Trattativa Diretta sul MEPA per il perfezionamento dell'affidamento del servizio/fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell'ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta svolta sul MEPA (TD n° 6754065 del 16/11/2026) assunta al Prot. n. 0004952/VI.2 del 16/11/2026;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiale;

CONSIDERATO che l'importo posto a base della trattativa diretta per la realizzazione della fornitura in parola era pari ad € 1.599,88, oltre IVA;

PREMESSO che il corrispettivo della fornitura in oggetto è a corpo;

CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione dell'offerta è scaduto il 18/11/2026 alle ore 18,00;

ACQUISITA su MEPA l'offerta dell'operatore economico destinatario della richiesta di offerta, assunta a prot. n. 0005030/VI.2 del 18/11/2026, per un importo pari a € 1.599,88 oltre IVA;

RILEVATO che la suddetta offerta risulta rispondente alle condizioni previste nel disciplinare per la realizzazione del servizio, coerente con l'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante, congrua nel prezzo, compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Istituto e idonea a garantire l'esecuzione del servizio nei tempi richiesti;

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di **qualità/disponibilità/economicità** e condizioni generali contrattuali richieste l'offerta presentata dell'operatore economico Ditta **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**, risulta essere corrispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica, in quanto ritenuta un'offerta vantaggiosa e rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e per la congruità del prezzo in rapporto alla qualità e alla specificità del

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

servizio richiesto e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e che l'operatore economico ha allegato su MEPA la documentazione richiesta, compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023, dei requisiti di moralità art. 95 e dei requisiti art. 96-97-98 del D.lgs. 36/2023, ovvero, se richiesti, sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economico finanziari art. 100 del D.lgs. 36/2023 (requisiti di ordine speciale), ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 36/2023, ai fini delle verifiche previste dalla normativa vigente in relazione alla procedura e all'importo di affidamento;

ACCERTATO che l'operatore economico ha attestato, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la piena conformità delle prestazioni e dei prodotti oggetto dell'affidamento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) attualmente in vigore per la relativa categoria;

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO quanto previsto all'art. 52 del D.Lgs 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti":

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha proceduto ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente in rapporto al valore della spesa e alla forma giuridica dell'Operatore economico su quanto da esso autodichiarato, nelle modalità previste dall'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, sia sul FVOE 2.0 che in autonomia per quelli non effettuabili tramite il suddetto fascicolo virtuale e che gli stessi hanno prodotto esito positivo e che l'operatore economico risulta in posizione regolare rispetto a tutti i suddetti controlli;

CONSIDERATO che il possesso dei requisiti deve perdurare per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;

VISTO il disciplinare allegato alla trattativa con riportata la clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

VISTO l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile €. 1.599,88 e IVA €. 327,49 per complessivi €. 1.927,37 e che quanto offerto corrisponde pienamente alle caratteristiche e alle modalità richieste dall'Istituto;

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per il servizio in riferimento anche al regolamento di contabilità dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, attesa la modesta entità dell'appalto, non è del pari utile procedere all'affidamento dell'appalto attraverso un confronto competitivo tra operatori economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

TENUTO CONTO che si è rispettato il principio di rotazione in quanto il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente dei due precedenti affidamenti aventi ad oggetto la medesima tipologia di beni, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO infine, che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

CONSIDERATO che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, nonché dal principio generale di efficienza;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Ditta **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che l'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, prevede che la stipula del contratto per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità dettate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

FERMO RESTANDO che l'art. 11 del D.Lgs 36/2023 prevede che al personale impiegato dall'operatore economico nella fornitura oggetto del presente provvedimento, sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
ATTESO CHE il Contratto Nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto è Commercio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023;
VALUTATO di non dover procedere alla richiesta della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs n.36/2023, per la natura dell'affidamento di mera fornitura e trattandosi di affidamento diretto sottosoglia di importo ridotto e in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico, sia dell'arco temporale ridotto per l'esecuzione dell'appalto, nonché delle condizioni contrattuali già pienamente congrue e favorevoli per l'Amministrazione;
DATO ATTO che la procedura promossa e l'offerta presentata soddisfano pienamente l'interesse pubblico;
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione pervenuta attraverso il FVOE e, tramite PEC per quella non contenuta e richiedibile attraverso il citato Fascicolo Virtuale;
TENUTO CONTO che per espressa previsione degli articoli 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
DATO ATTO che il RUP ha provveduto all'acquisizione del CIG secondo le modalità stabilite dalla Delibera A.N.A.C. n. 582 del 13 dicembre 2023;
VISTO il Vademecum ANAC sugli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture del 30/07/2024 che fornisce indicazioni sull'attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull'invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
VISTO in particolare, l'art. 41, comma 2-ter, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche», nella parte in cui prevede che «Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa»;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
VISTO altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Trasparenza dei contratti pubblici*», il quale stabilisce che la pubblicità legale degli atti è garantita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC e mediante la pubblicazione dei dati e dei provvedimenti sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti;
VISTA la Delibera adottata dall'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
VISTO l'Allegato 1 alla sopra citata Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023;
VISTO, in particolare, l'art. 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, della predetta Delibera n. 264/2023, ai sensi del quale l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici avviene mediante tempestiva comunicazione dei dati alla BDNCP per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, e che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP riferiti allo specifico contratto;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, della suddetta Delibera, le stazioni appaltanti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nel citato Allegato 1;
TENUTO CONTO, inoltre, di quanto disposto dall'art. 10 della Delibera adottata dall'ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti la fase di

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI

affidamento, ivi compresi gli avvisi di aggiudicazione (o i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità) e gli affidamenti diretti;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari ad €. 1.927,37 (Euro 1.599,88 + Euro 327,49 IVA diverse aliquote), trova copertura nel Programma annuale dell'E.F. 2026, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 17 e 50 del D. lgs. n. 36/2023 e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto, mediante Stipula Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), n. 6754065 relativa alla fornitura avente ad oggetto: "acquisto di materiale vario e cancelleria per gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo A.S. 2026/27, all'operatore economico Ditta **GRUPPO GIODICART S.R.L. – con sede legale in S.P. 130 Trani-Andria km 0,900 76125 TRANI (BT) – C.F/P.I. 04715400729**, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad Euro 1.927,37 (Euro 1.599,88+ Euro 327,49 IVA diverse aliquote) (**CIG: BDDFBB678F)**;

- di aver acquisito dall'affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, e dei soggetti autorizzati ad operarvi, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto dell'esito positivo della verifica sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95 e 98) e speciale (art. 100) dichiarati dall'operatore economico ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, parametrati al valore, alla tipologia dell'affidamento e alla forma giuridica dell'O.E.;

- di procedere, per l'effetto, al perfezionamento e al caricamento del documento di stipula della trattativa diretta sulla piattaforma MePA per la formale conclusione del contratto.

- di aver accertato la regolarità contributiva dell'affidatario mediante acquisizione del DURC in corso di validità;

- che il possesso dei requisiti deve perdurare per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;

- di non acquisire dall'affidatario, la cauzione definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia dell'importo ridotto dell'affidamento sia dell'arco temporale ridotto per l'esecuzione dell'appalto, nonché delle condizioni contrattuali già pienamente congrue e favorevoli per l'Amministrazione;

- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art.18 del D.lgs 36/2023;

- di autorizzare la spesa complessiva di € 1.927,37 IVA 22% inclusa, (imponibile €.1.599,88 + IVA €. 327,49), da imputare a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F.2026 nella scheda finanziaria in capo alla Attività **A03/01** denominata "**DIDATTICA**", del programma annuale 2026, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

- di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Montecchi quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato II.14 al suddetto Decreto Legislativo n. 36/2023;

- il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo nelle norme del regolamento Privacy UE 679/2016;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Istituzione Scolastica https://icvillaminozzo-re.edu.it nella sezione all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, e dell'Allegato 1 della Delibera A.N.A.C. n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Montecchi

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005039 - 19/11/2026 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da NICOLETTA MONTECCHI